ORIGINALE

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **144**	DEL **18/05/2023**

L'anno **duemilaventitré** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **14:39** nella sala consiliare del Civico Palazzo, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: **8**	Totale Assenti: **1**

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, DELLA VARIANTE ALL'ART. 40 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "ASCENSORI".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 12/05/2023 del Responsabile del Procedimento Arch. Franco Bartolini, da cui si rileva la necessità di adottare la variante in oggetto;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio, e che si condividono, di dover procedere all'adozione della variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 c. 5 della legge 34/92. dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/3/2011) rubricato "*Ascensori*";

DATO ATTO che:

- il suddetto art. 40 disciplina all'interno del perimetro del Centro Storico, la realizzazione di ascensori sia internamente agli edifici che esternamente, nelle aree di pertinenza degli stessi, con precise indicazioni e prescrizioni;
- il testo attualmente vigente è stato così modificato con una Variante parziale alle NTA, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 23/09/2014, con la quale, tra le altre modifiche proposte per altri articoli, relativamente all'art. 40 introduceva il punto 40.3 che consente – esclusivamente per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e sue modifiche ed integrazioni – la realizzazione di modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici
- la Variante normativa attualmente proposta riguarda la modifica del suddetto punto 40.3, prevedendo la possibilità di realizzare modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, non soltanto per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale, ma per tutti i fabbricati del Centro storico, laddove sia richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio;
- la necessità di introdurre tale opportunità viene motivata dall'esigenza di uniformare la normativa, evitando disparità di trattamento e consentendo, ove esistano le possibilità, di attuare tali interventi su tutti gli immobili del Centro Storico, al fine di favorire l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTE:

- la legge 1150/1942
- la legge regionale 34/92
- il testo Unico degli Enti locali 267/2000

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Bartolini, in relazione alla necessita di adottare la variante urbanistica in oggetto;

2) adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto "*Ascensori*" a firma dei tecnici interni Arch. Franco Bartolini e ing. Maurizio Piccioni e costituita dal seguente elaborato che, sebbene non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è agli atti di ufficio:
   1) Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. centro storico: (Relazione confronto tra testo vigente e variante dell'art 40 - Gennaio 2023);

3) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 486 del 26/04/2023;

4) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

5) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 c. 5 e 30 della citata legge regionale 34/92, la delibera e gli elaborati di variante saranno depositati presso la sede Comunale per trenta giorni consecutivi per la visione al pubblico e che nei successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni e opposizioni e saranno altresì inviati alla Provincia per eventuali osservazioni entro cinquanta giorni dalla ricezione;

6) di individuare il Responsabile del presente procedimento nell'Arch. Franco Bartolini, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;

7) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive;

8) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 13 del 16/05/2023
Oggetto: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, DELLA VARIANTE ALL'ART. 40 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "ASCENSORI".

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE

PICCIONI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, della variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto "*Ascensori*".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rappresenta quanto segue.

Premesse

L'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/3/2011) rubricato "*Ascensori*" disciplina all'interno del perimetro del Centro Storico, la realizzazione di ascensori sia internamente agli edifici che esternamente, nelle aree di pertinenza degli stessi, con precise indicazioni e prescrizioni.

Il testo attualmente vigente è stato così modificato con una Variante parziale alle NTA, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 23/09/2014, con la quale, tra le altre modifiche proposte per altri articoli, relativamente all'art. 40 introduceva il punto 40.3 che consente – esclusivamente per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e sue modifiche ed integrazioni – la realizzazione di modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

La Variante normativa attualmente proposta riguarda la modifica del suddetto punto 40.3, prevedendo la possibilità di realizzare modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, non soltanto per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale, ma per tutti i fabbricati del Centro storico, laddove sia richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio.

La necessità di introdurre tale opportunità viene motivata dall'esigenza di uniformare la normativa, evitando disparità di trattamento e consentendo, ove esistano le possibilità, di attuare tali interventi su tutti gli immobili del Centro Storico, al fine di favorire l'accessibilità e abbattere le barriere architettoniche.

Normativa vigente

Il testo del vigente art. 40 delle N.T.A. del P.P.E. Centro Storico è il seguente:

Art. 40 Ascensori

40.1 *E' ammessa la realizzazione di ascensori all'interno degli edifici del centro storico laddove esistano condizioni di spazio e funzionalità e laddove il loro inserimento non contrasti con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e/o non comporti mutamenti strutturali. In tali casi è vietata comunque ed in qualsiasi caso l'evidenziazione di elementi tecnologici all'esterno.*

40.2 *Quando gli interventi di cui al comma precedente contrastino con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e comportino mutamenti strutturali che risultino in contrasto con le presenti norme, è ammessa la realizzazione di ascensori esterni, nelle aree di pertinenza degli edifici, fatte salve le norme civilistiche in materia di distacchi dai confini di proprietà ed a condizione che non siano visibili sui fronti principali degli edifici.*

Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- *E' vietata, comunque, ed in ogni caso l'evidenziazione di qualsiasi parte dell'ascensore, compresi gli elementi tecnologici, oltre la quota d'imposta delle falde di copertura interessate dal posizionamento;*
- *E' vietato l'uso di materiali incongrui rispetto al contesto storico - architettonico in cui l'ascensore va ad inserirsi;*
- *Devono essere utilizzati per le tamponature esterne del vano ascensore i materiali tradizionali, quali paramenti in pietra a faccia vista o intonaci a calce, impiegando nelle tinteggiature tonalità simili a quelle dell'edificio principale;*
- *E' vietata la realizzazione di ballatoi di accesso ai vari livelli;*
- *E' ammessa la realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture esistenti, esclusivamente per consentire l'accesso ai diversi livelli e limitatamente alla porzione di muratura posta a contatto con la struttura del vano ascensore.*

40.3 *La realizzazione di modesti ballatoi di accesso ai vari livelli è ammessa esclusivamente nel caso di immobili soggetti a vincolo di tutela culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e sue modifiche ed integrazioni – quando ciò sia richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio, previa acquisizione di parere vincolante della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.*

Proposta di variante

Nella proposta di variante il testo della norma del citato art. 40 viene modificato come di seguito riportato, evidenziando in grassetto le modifiche proposte:

Art. 40 Ascensori

40.1 *E' ammessa la realizzazione di ascensori all'interno degli edifici del centro storico laddove esistano condizioni di spazio e funzionalità e laddove il loro inserimento non contrasti con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e/o non comporti mutamenti strutturali. In tali casi è vietata comunque ed in qualsiasi caso l'evidenziazione di elementi tecnologici all'esterno.*

40.2 *Quando gli interventi di cui al comma precedente contrastino con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio e comportino mutamenti strutturali che risultino in contrasto con le presenti norme, è ammessa la realizzazione di ascensori esterni, nelle aree di pertinenza degli edifici, fatte salve le norme civilistiche in materia di distacchi dai confini di proprietà ed a condizione che non siano visibili sui fronti principali degli edifici.*

Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- *E' vietata, comunque, ed in ogni caso l'evidenziazione di qualsiasi parte dell'ascensore, compresi gli elementi tecnologici, oltre la quota d'imposta delle falde di copertura interessate dal posizionamento;*
- *E' vietato l'uso di materiali incongrui rispetto al contesto storico - architettonico in cui l'ascensore va ad inserirsi;*
- *Devono essere utilizzati per le tamponature esterne del vano ascensore i materiali tradizionali, quali paramenti in pietra a faccia vista o intonaci a calce, impiegando nelle tinteggiature tonalità simili a quelle dell'edificio principale;*
- *E' vietata la realizzazione di ballatoi di accesso ai vari livelli,* ***salvo quanto previsto al successivo punto 40.3****;*
- *E' ammessa la realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture esistenti, esclusivamente per consentire l'accesso ai diversi livelli e limitatamente alla porzione di muratura posta a contatto con la struttura del vano ascensore.*

40.3 La realizzazione di modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, unitamente alla realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture esistenti, è ammessa esclusivamente quando ciò sia richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed architettonico dell'edificio, appositamente ed adeguatamente motivata e dimostrata nella relazione tecnica.

Tale intervento potrà essere assentito previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, laddove richiesto dalla normativa vigente.

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

Per quanto attiene alla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica della Variante, con nota PEC prot. 9115 del 31/01/2023 l'Amministrazione comunale (autorità procedente) ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno (autorità competente) – ai sensi del c. 5 punto A.3) Allegato A della D.G.R. 1647 del 23/12/2019 - la richiesta di avvio della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata della Variante Urbanistica in oggetto, con la proposta dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare.

L'autorità competente ha avviato la suddetta verifica, con nota pervenuta in data 20/03/2023 con prot. 24340, ed ha individuato, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste dal D.Lgs n. 152/06, i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- AATO n. 5 Marche sud;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- CIIP Poliservizi;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Nell'ambito del procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, sono pervenuti i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale di seguito riportati:

- La CIIP, con nota prot. n. 2023005472 del 31.03.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, "*..ha verificato che la Variante all'art. 40 delle NTA del PRG di Ascoli Piceno non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato."*
- L'AATO 5 Marche Sud, con nota prot. n. 696 del 04.04.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, richiamato il parere della CIIP Spa, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante in oggetto.
- L'Asur Marche Area Vasta n.5, con nota prot.n. 24752 del 28.03.2023, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, ha comunicato quanto segue:
  - *fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito;*
  - *fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali e paesaggistici;*

  si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questa U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, che la variante normativa relativa all'art. 40 (che introduce la possibilità di realizzare modesti ballatoi di accesso ai vari livelli, non soltanto per gli immobili soggetti a vincolo di tutela culturale, come previsto nella precedente stesura del punto 40.3 attualmente vigente, ma per tutti i fabbricati del Centro storico, laddove richiesto dall'esigenza di salvaguardare l'impianto strutturale ed

architettonico dell'edificio) possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica."

- La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 4081 del 18.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 8916 del 19.04.2023, esprime parere favorevole all'esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

A conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata, la Provincia di Ascoli Piceno con atto del Dirigente del IV Settore n. 486 del 26/04/2023, ha determinato:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPE del Centro Storico, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

…omissis…"

Verifica Classificazione acustica

Si rileva che la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area interessata della presente variante urbanistica è la zona identificata come "Tessuto storico" dall'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. (corrispondente alla zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/68) e ricade nelle Classi "I", "II" e "III" della Classificazione Acustica del territorio comunale oltreché in parte anche in alcune fasce stradali "A" e "B" e risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.".

Iter di approvazione

L'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, rubricata "Tessuto storico" disciplina le zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/68 e così recita:

"*Per tessuto storico si intendono le parti del tessuto urbano esistente di impianto storico, così come individuate negli specifici elaborati grafici.*

Tali parti sono riferite ai seguenti ambiti :

- *centro storico del capoluogo;*
- *brani di tessuto esterni al centro storico;*

- *centri e nuclei storici di frazione.*

Per gli edifici e le aree ricadenti nel perimetro del centro storico del capoluogo valgono le Norme Tecniche di Attuazione e le prescrizioni contenute nella "Guida agli Interventi" di cui alla Variante al PPE Centro Storico approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2011 e s.m.i.

…omissis…"

Pertanto la presente variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto "*Ascensori*" può essere considerata una variante al P.R.G. che rientra tra le fattispecie previste dall'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 che così recita:

"5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni"

La procedura prevista è quella dell'art. 30 della stessa L.R. 34/92:

"1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.
5.Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano."

Pareri

La presente variante è stata trasmessa, per l'acquisizione dei relativi pareri,

- alla AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, con nota prot. n. 40475 del 12/05/2023;
- alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con nota pec prot. n. 40483 del 12/05/2023;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con nota pec prot. n. 40486 del 12/05/2023;

Come detto, la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica.

In conclusione, il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone all'organo giuntale di deliberare l'adozione della variante in oggetto.

Ascoli Piceno, 12/05/2023

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco Bartolini)

FRANCO
BARTOLINI
15.05.2023
12:06:39
GMT+01:00

Alla luce del documento istruttorio, l'Assessore competente

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare:

1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Bartolini, in relazione alla necessita di adottare la variante urbanistica in oggetto;

2) adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto "*Ascensori*" a firma dei tecnici interni Arch. Franco Bartolini e ing. Maurizio Piccioni e costituita dal seguente elaborato che, sebbene non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è agli atti di ufficio:
   a) Variante all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. centro storico: (Relazione confronto tra testo vigente e variante dell'art 40 - Gennaio 2023);

3) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 486 del 26/04/2023;

4) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

5) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 c. 5 e 30 della citata legge regionale 34/92, la delibera e gli elaborati di variante saranno depositati presso la sede Comunale per trenta giorni consecutivi per la visione al pubblico e che nei successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni e opposizioni e saranno altresì inviati alla Provincia per eventuali osservazioni entro cinquanta giorni dalla ricezione;

6) di individuare il Responsabile del presente procedimento nell'Arch. Franco Bartolini, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;

7) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive;

8) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.